

2. Secondo motivo, vertente su un secondo manifesto errore di valutazione

- La decisione impugnata è affetta da un manifesto errore di valutazione per quanto riguarda la motivazione della decisione in merito al vincolo di subordinazione tra i soci/gli azionisti e la ricorrente, la sussistenza del quale era chiaramente dimostrata dagli elementi di prova forniti all'EACEA.

Impugnazione proposta il 26 agosto 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 giugno 2015, causa F-5/14, CX/Commissione

(Causa T-493/15 P)

(2015/C 371/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Altra parte nel procedimento: CX (Enghien, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del TFP del 18 giugno 2015 nella causa F-5/14, CX/Commissione;
- rinviare la causa dinanzi al TFP perché si pronunci sugli altri motivi del ricorso;
- riservarsi sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, relativo ai pareri medici prodotti nell'ambito di un procedimento disciplinare, e vertente sugli errori di diritto dovuti alla violazione (i) delle norme relative all'onere della prova, (ii) dell'allegato IX allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), (iii) dell'articolo 59 dello Statuto e (iv) delle norme sulle competenze del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP»).
2. Secondo motivo, relativo alla nozione di insieme di indizi concordanti, e vertente sulla mancata considerazione della portata degli obblighi in materia di assunzione della prova e su vizi di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore di diritto nell'interpretazione del principio di sollecitudine, avendo il TFP giudicato che, considerati gli elementi di prova di cui la Commissione disponeva al momento dell'emanazione della decisione contestata, essa aveva violato il proprio dovere di sollecitudine non convocando, per una terza data, il ricorrente in primo grado, in quanto, in primo luogo, i fatti perseguiti erano relativamente risalenti, in secondo luogo, il funzionario era assente per malattia e, in terzo luogo, il suo avvocato aveva declinato, una seconda volta, la convocazione.

4. Quarto motivo, vertente sull'errore di motivazione quanto alle conseguenze della violazione del diritto di essere ascoltato e sull'inesattezza materiale dei fatti, poiché il TFP si sarebbe basato su fatti materialmente inesatti per concludere che l'audizione del ricorrente in primo grado avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata.

Impugnazione proposta il 28 agosto 2015 da CX avverso la sentenza del 18 giugno 2015 del Tribunale della funzione pubblica, causa F-27/13, CX/Commissione

(Causa T-496/15 P)

(2015/C 371/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (Enghien, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la sua impugnazione ricevibile e fondata;
- conseguentemente, annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 18 giugno 2015, notificata il giorno stesso della pronuncia, nella causa F-27/13; e
- decidere esso stesso sulla controversia e accogliere le domande iniziali del ricorrente e, pertanto, le conclusioni presentate in primo grado, esclusa qualsivoglia nuova conclusione;
- in ogni caso, condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e sulla loro mancata considerazione da parte del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP»), sull'insussistenza dei fatti contestati, sul rifiuto tanto della Commissione quanto del TFP di procedere alle verifiche indispensabili all'accertamento della verità, e su errori manifesti di valutazione.
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4 e 6 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e dell'articolo 9 dell'allegato IX allo Statuto, nei limiti in cui il TFP riconoscerebbe che l'APN competente non ha il potere di sanzionare il funzionario interessato attribuendogli direttamente un «inquadramento» in un grado determinato, ma ha esclusivamente il potere di retrocederlo nel grado, tuttavia non ne trarrebbe le dovute conseguenze.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e su errori manifesti di valutazione.
-